SET INFORMATIVO AUTO DANNI

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO

Edizione 10/2026

Linear
Gruppo Unipol

Assicurazione Danni Autoveicoli

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni — DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni **Prodotto: Auto Danni**

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo e alla persona, diversi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto).

Che cosa è assicurato?

Linear, fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/capitale assicurato), offre coperture assicurative in relazione alle seguenti tipologie di danno:

✓ **Assistenza stradale base:**

viene fornito un aiuto immediato all'assicurato in caso di difficoltà a seguito di un evento fortuito, sia con riferimento all'assistenza al veicolo, sia con riferimento all'assistenza sanitaria. Le prestazioni vengono erogate entro i limiti convenuti

✓ **Incendio e furto:**

sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio, furto o rapina (consumati o tentati) e i danni da circolazione conseguenti a questi ultimi eventi e i danni da azione del fulmine. Inoltre sono compresi i danni agli accessori di serie e aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico.

✓ **Atti vandalici:**

sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a tumulti popolari, scioperi, sommosse, e atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo

✓ **Cristalli - rottura parabrezza:**

sono assicurate le spese di riparazione o di sostituzione del solo parabrezza del veicolo nel caso di scheggiatura, rottura accidentale o danni involontari causati da terzi

✓ **Eventi atmosferici:**

sono assicurati danni materiali e diretti causati al veicolo da fenomeni atmosferici come grandine, neve, ghiaccio e in caso di inondazione

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

× la Responsabilità civile auto

<u>In relazione a tutte le garanzie:</u>

× i danni causati con dolo dell'assicurato o del proprietario e delle persone di cui devono rispondere (in relazione alla garanzia Incendio e furto anche i danni causati con colpa grave)

<u>In relazione alla garanzia Assistenza stradale base:</u>

× i veicoli diversi dalle autovetture ad uso privato, veicoli non immatricolati in Italia e non regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative possono essere applicati rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (espresse in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Per le coperture assicurative sono presenti alcune esclusioni tra le quali quelle specificate nei seguenti casi:

<u>in relazione alla garanzia Assistenza stradale base</u>

! se il sinistro è avvenuto durante gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'assicurato

! se il trasporto non viene effettuato come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti le prestazioni non sono fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo

! gli indennizzi o le prestazioni alternative a titolo di compensazione qualora l'assicurato non usufruisca delle prestazioni previste dalla garanzia

<u>in relazione alla garanzia Incendio e furto</u>

! danni provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell'assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge

! se i danni sono causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività

! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove

! sei danni sono causati da appropriazione indebita

! se i danni sono causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

<u>in relazione alla garanzia Atti Vandalici</u>

! i danni da circolazione

✓ **Minikasko:**

sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione e causati da collisione con altro veicolo identificato, se è accertata la totale o parziale responsabilità dell'assicurato nel causare il sinistro

✓ **Infortuni del conducente:**

sono assicurati i danni da invalidità permanente o da morte conseguenti ad infortunio subito da qualsiasi conducente alla guida del veicolo purché abilitato e purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario.

✓ **Tutela giudiziaria:**

sono rimborsate previa autorizzazione e sino a un massimo di € 6.000, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato alla guida in relazione ai seguenti casi assicurati:

- controversie per danni subiti per fatti illeciti causati da terzi o per danni causati a terzi in occasione della circolazione del veicolo
- istanza di dissequestro del veicolo posto sotto sequestro a seguito di incidente stradale
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente

<u>in relazione alla garanzia Cristalli- rottura parabrezza</u>

- ! se i danni al parabrezza sono provocati da fenomeni naturali in genere, da atti vandalici ed eventi socio politici, a seguito di tentato furto
- ! se i danni ad altre parti del veicolo sono provocati da rottura del parabrezza

<u>in relazione alla garanzia Eventi atmosferici</u>

- ! se i danni da allagamento sono causati esclusivamente da precipitazione atmosferica

<u>in relazione alla garanzia Minikasko</u>

- ! se i danni sono causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività
- ! causati da dolo del proprietario o dell'assicurato
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove
- ! se il conducente non è abilitato alla guida o guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! se i danni sono causati da attività illecita del contraente e/o assicurato
- ! se i danni sono causati da vizi di costruzione
- ! se i danni sono causati da furto, rapina, consumati o tentati
- ! derivanti da incendio, esplosione o scoppio

<u>in relazione alla garanzia Infortuni del conducente</u>

- ! le spese mediche sostenute
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove
- ! in caso di delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato
- ! se i danni sono causati da movimenti tellurici
- ! se i danni sono causati da atti di guerra insurrezioni
- ! se i danni sono causati da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti
- ! se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene
- ! se i danni sono causati dalle conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non necessarie per l'infortunio
- ! in caso di infarto

<u>in relazione alla garanzia Tutela giudiziaria</u>

- ! per fatti dolosi delle persone assicurate
- ! se il veicolo non è coperto da R.C.Auto
- ! in caso di controversia tra il trasportato e l'assicurato se il veicolo non è autorizzato al trasporto non è effettuato in conformità alle leggi vigenti
- ! se il conducente non è abilitato alla guida
- ! se il conducente viene multato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti o per non essersi fermato a prestare soccorso alla persona investita (salvo il caso di successivo proscioglimento)
- ! se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove
- ! per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.Auto del veicolo indicato in polizza
- ! per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile, e per le controversie in qualità di debitrice in applicazione della normativa sul risarcimento diretto
- ! per la difesa dell'assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear
- ! le multe le ammende e le sanzioni amministrative o pecuniarie
- ! le spese di giustizia penale
- ! gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ecc.)
- ! le spese sostenute dall'assicurato nel caso di procedura di risarcimento diretto

Dove vale la copertura?

✓ Sei assicurato per le garanzie Incendio e furto, Atti vandalici, Cristalli - rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Minikasko, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.

✓ Sei assicurato per la garanzia Assistenza stradale base:

- per le prestazioni al veicolo: per "Riparazioni sul posto" l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di Marino. Per "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", "Anticipo Spese legali", "Interprete a disposizione" l'assicurazione non vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, ma solo per gli altri Stati dell'Unione Europea nonché Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia. Per "Traino", "Viaggio per il recupero del veicolo", "Autista a disposizione", "Invio pezzi di ricambio", "Spese d'albergo" e "Anticipi di denaro" l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.
- per le prestazioni agli assicurati: per "Invio di un medico generico in Italia" l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino. Per "Consulenza medica", "Rientro sanitario", "Rientro con un familiare", "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" e "Viaggio di un familiare" l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia

✓ Sei assicurato per le "Estensioni aggiuntive all'Assistenza stradale base" nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino.

Che obblighi ho?

- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni o all'indennizzo.
- In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima, deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:

- carta di credito
- bonifico bancario sul c/c intestato a Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. IBAN IT07O0538702425000035018855 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza
- utilizzando il codice a barre inviato dalla Compagnia nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse COOP se abilitate

Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

In caso di pagamento rateale, se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Il contraente può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula.

Assicurazione Danni Autoveicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Linear Assicurazioni
Prodotto: Auto Danni
Data: 10/2026 (Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile pubblicato)

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società-Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, tel. 051 6378111, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €143,6 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 109 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2025, è pari a 85,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 38,5 milioni di euro, con Fondi Propri rispettivamente pari a 136 milioni di euro e a 130,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2025, pari a 1,59volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,40 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO

Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Estensioni aggiuntive all'assistenza stradale base: Auto sostitutiva: pag. 10 art. 3.1; Foratura gomme: pag. 11 art. 3.2; Esaurimento carburante: pag. 11 art. 3.3; Montaggio catene: pag. 12 art. 3.4

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto già precisato nell'analoga Sezione del DIP Danni sono altresì previste le ulteriori esclusioni in relazione alle garanzie:

- Assistenza stradale base:
  - le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire
  - la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, per qualsiasi causa
  - la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di esaurimento carburante o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, per qualsiasi causa
  - la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di errato rifornimento
  - la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie
  - la prestazione di assistenza non prevede il montaggio delle catene

- Auto sostitutiva: sono esclusi i periodi di fermo del veicolo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, e le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- Foratura gomme: sono esclusi i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera
- Esaurimento carburante: è escluso il costo del carburante o della ricarica
- Montaggio catene: è esclusa la fornitura delle catene da neve, che devono già essere in possesso dell'assicurato

Per le prestazioni Foratura gomme, Esaurimento carburante e Montaggio catene, è previsto un solo intervento per annualità assicurativa

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e utilizzatori (persone fisiche e giuridiche) di un veicolo, con l'esigenza di tutela del veicolo stesso e del conducente.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, via del Gomito 1, 40127 Bologna, tramite email all'indirizzo reclami@linear.it o tramite fax al numero 051 7096924, oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e Arbitrato Il contratto prevede, per le garanzie Incendio e furto, Atti vandalici, Cristalli-Rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Minikasko, Infortuni del conducente e Tutela giudiziaria, che Linear e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici o ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di Linear e dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Tutela Giudiziaria: 12,5%; Incendio e furto, Atti vandalici, Cristalli-Rottura parabrezza, Eventi Atmosferici, Minikasko: 13,5% **Detrazione fiscale:** non prevista. **Tassazione delle prestazioni assicurate:** non prevista
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	**Se il contraente o, se persona diversa, l'assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.** Il **termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la **patologia** sia **insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.** Per le **patologie oncologiche** previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono **previsti termini inferiori**, indicati nella **Tabella, consultabile sul sito internet di Linear al seguente link** www.linear.it/informativa-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il contraente/assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Linear o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente/assicurato. Linear ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente/assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI).

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120 quater del Codice delle Assicurazioni private)

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via del Gomito 1, 40127 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it .recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Linear:

a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.

Sezione V– Informazioni sulle remunerazioni

Gli addetti al Call Center coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

Sezione VII- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
   Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
b. il contraente ha facoltà di:
   - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

   - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

Sezione VIII- Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

a. La Legge del 7 dicembre 2023, n. 193 ("Legge"), entrata in vigore il 2 gennaio 2024, ha introdotto il diritto all'oblio oncologico. Tale norma dispone che il distributore, ai fini della stipulazione o del rinnovo di un contratto di assicurazione, non acquisisca - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative a patologie oncologiche di cui il contraente o, se persona diversa, l'assicurato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla richiesta di dette informazioni. Tale termine è ridotto a cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Sono previsti termini inferiori per alcune patologie oncologiche indicate nella Tabella di cui all'allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, consultabile tramite il link pubblicato

sul sito internet dell'impresa. Ai fini della formazione dell'oblio oncologico, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Le suddette informazioni, se nella disponibilità del distributore, non possono essere utilizzate per la determinazione o modifica delle condizioni contrattuali, o per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente. Ai soggetti che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 della Legge, il distributore non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati secondo la legislazione vigente. Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, il distributore procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico di cui al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, in modo che detta cancellazione risulti effettiva ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione. Si rinvia al DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear (l' "Impresa") in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il Contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 59 quater, 59-quinquies e 59-septies del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Lingua utilizzata (art. 59-quater comma 1 lettera z) Codice del Consumo)
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Pagamento del premio (art. 59 quater -comma 1 lettera o) Codice del Consumo)
Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dall'Impresa con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità di tali operazioni.
Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'Impresa.

Diritto di recesso (artt. 54 bis, 59 octies e 59 novies Codice del Consumo)
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere utilizzando una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- a mezzo email o lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare all'Impresa
- tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line sul sito internet di Linear A tal fine, il contraente dovrà inserire gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. e mail) sul quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite l'apposita funzione.

Qualora il recesso sia esercitato in relazione a un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che prevede l'erogazione di servizi telematici, l'esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione del contratto accessorio di abbonamento ai servizi, con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo per l'erogazione di tali servizi ricevuto in comodato d'uso.
Ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di recesso non può essere esercitato nei casi in cui, entro il termine previsto dall'art. 59-octies (cioè, 30 giorni dalla conclusione del contratto a distanza), il Contraente richieda la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate o si verifichi un sinistro nel caso di polizza obbligatoria
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio entro 30 giorni da quello in cui l'Impresa ha ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

LIN_Info_Cont_01-Ed.23/03/2026

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via del Gomito 1– 40127 Bologna (BO).
Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il trattamento dei dati personali: a tale scopo potrà contattarlo al recapito privacy@linear.it.
Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it, nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati relativi alla salute, ma anche alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Per l'elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo Unipol, si rinvia al sito www.unipol.com.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti(ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO DANNI

Comprensive di glossario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI

Documento redatto in conformità alle linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Edizione ottobre 2026

Linear
Gruppo Unipol

Indice dei contenuti

GLOSSARIO
NORME COMUNI 1
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 1
GARANZIE DISPONIBILI 4
2. ASSISTENZA STRADALE BASE 4
3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE 10
4. INCENDIO E FURTO 12
5. ATTI VANDALICI 14
6. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA 16
7. EVENTI ATMOSFERICI 17
8. MINIKASKO 18
9. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 19
10. TUTELA GIUDIZIARIA 21
SINISTRI 23
11. SEZIONE SINISTRI 23
ALLEGATI 32
12. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI 32
RECAPITI UTILI

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il contraente attribuiscono il seguente significato:

A

Accessori di serie	Equipaggiamenti montati stabilmente sul veicolo dalla casa costruttrice costituenti la normale dotazione e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi - optional	Equipaggiamenti non di serie montati stabilmente dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, con supplemento sul prezzo di listino, e dichiarati all'atto della stipula del contratto sulla base della fattura d'acquisto.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurato (per la garanzia Assistenza stradale)	Il conducente del veicolo, purché autorizzato all'uso e le persone trasportate a bordo del veicolo.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione[1] e/o la garanzia prestata con il contratto.
Atto Vandalico	Atto di violenza effettuato per danneggiare.

C

Centrale operativa UnipolAssistance (per la garanzia Assistenza stradale)	Parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a specifica convenzione con Linear, è deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare le prestazioni previste in polizza ed erogarne direttamente alcune.
Codice delle Assicurazioni private	Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.
Conducente	La persona fisica che guida il veicolo assicurato.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio.

D

Difetto fisico	Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
De cuius	Persona defunta dalla quale proviene un'eredità.

E

Evento fortuito (per la garanzia Assistenza stradale)	Evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato.
Evento Socio Politico	Evento accaduto in conseguenza a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggi.

F

Familiare (per la garanzia Assistenza stradale)	Parente e affine fino al terzo grado, anche non convivente con l'assicurato, e il convivente di fatto.
Fattori di rischio	Gli elementi presi in considerazione per calcolare il premio.
Franchigia (o Minimo non indennizzabile)	Importo fisso che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro, indicato sulla scheda contrattuale.
Franchigia (per la garanzia Infortuni del conducente)	La parte di danno che è esclusa dall'Indennizzo, espressa in percentuale di Invalidità Permanente.

[1] Come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Furto	Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri[2].

G

Guasto (per la garanzia Assistenza stradale)	Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali. **Non sono considerati guasti la foratura, lo scoppio di uno o più pneumatici e l'esaurimento del carburante o della batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica.**

I

Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Incidente (per la garanzia Assistenza stradale)	Evento connesso alla circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo	La somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente	Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Linear	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., sede legale via del Gomito 1, 40127 Bologna, che presta l'assicurazione.
Luogo dell'assistenza (per la garanzia Assistenza stradale)	Località presso la quale Linear è chiamata a erogare le prestazioni di assistenza previste dal contratto.

M

Massimale	Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l'assicurazione.

P

Persone unite civilmente o conviventi di fatto	Persone che, indipendentemente dal genere, sono unite con la certificazione prevista dalla legge[3]. La stessa legge prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, e che hanno la stessa residenza (risultano nello stesso nucleo familiare).
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione[4].
Premio	Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. Il premio netto si ottiene sottraendo al premio complessivo l'imposta sulle assicurazioni.
Prestazione (per la garanzia Assistenza stradale)	L'aiuto immediato che Linear mette a disposizione tramite la Centrale operativa UnipolAssistance all'assicurato che si trova in difficoltà a causa di un sinistro Assistenza.

[2] Art. 624 del Codice Penale.

[3] Legge n. 76 del 20 maggio 2016

[4] Art. 1888 del Codice Civile.

Proprietario	L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria.

Q

Quattroruote	Listino mensile, redatto da Editoriale Domus, utilizzato per determinare il valore dei veicoli nuovi o usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

R

Rapina	Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi lo detiene compiuta con violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri[5].
Residenza (per la garanzia Assistenza stradale)	Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, formalmente indicata nei registri anagrafici comunali.
Risarcimento	Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro
Rischio	Probabilità che si verifichi un sinistro.
Rivalsa	Diritto di Linear a recuperare dal contraente o dagli assicurati le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni che derivano dal contratto o di clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

S

Segmento (per la garanzia Assistenza stradale)	Categoria di assegnazione dei veicoli a noleggio.
Scoperto	Percentuale calcolata sull'entità del danno, che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro (per la garanzia Assistenza stradale)	Guasto, incidente, incendio, furto (tentato, parziale, realizzato), rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo o l'assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Società vincolataria	È la società con la quale il cliente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del veicolo.
Sottoassicurazione	Caso in cui il valore indicato in polizza copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro.
Stipula	Conclusione formale del contratto.
Struttura Organizzativa (per la garanzia Assistenza stradale)	Complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

V

Veicoli eccezionali (per la garanzia Assistenza stradale)	Veicoli che nella configurazione di marcia superano, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Nuovo codice della Strada.

[5] Art. 628 del Codice Penale

NORME COMUNI

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando comincia la copertura e quando finisce

1.1 Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto **dura un anno,** ha validità dalle 24 del giorno di decorrenza, e si risolve automaticamente alla sua scadenza. Non si applica quindi l'ulteriore periodo di copertura di 15 giorni previsto dall'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Non è consentita la sospensione del contratto.

Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.

Alla scadenza della polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al contraente potranno essere indicati il premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con Linear.

1.2 Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto dell'imposta che per legge resta a suo carico. Il contraente **deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto,** via email o raccomandata ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza".

Il contraente può in alternativa recedere tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line da un apposito pulsante, collocato sul sito internet di Linear. A tal fine, il contraente dovrà inserire i suoi dati, gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. mail) con il quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento della richiesta del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite la funzione "richiedi recesso".

Il diritto di recesso non può essere esercitato se nel predetto termine di 30 giorni:

- è stata richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate
- si è verificato un sinistro

1.3 Risoluzione consensuale del contratto

Il contraente può chiedere a Linear di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza **se:**

- non si sono verificati sinistri
- ha inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da Linear
- ha pagato i premi dovuti

Per ottenere la risoluzione, **il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta relativa all'assenza di sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email o posta.**

La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti:

- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria.

Il contratto si risolve e la copertura cessa dalla data di effetto dell'appendice di risoluzione. Dalla stessa data Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata. **Per il calcolo dell'importo di rimborso, sul periodo di assicurazione goduto è applicata una maggiorazione del 30% del premio annuo.**

La risoluzione richiesta dopo otto mesi dalla data effetto della polizza non determina alcun rimborso.

Quando e come devo pagare

1.4 Stipula del contratto e pagamento del premio

Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione "Acquistare la polizza", e **pagare il premio previsto** scegliendo tra:

- carta di credito
- codice a barre inviato da Linear, da utilizzare nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse Coop abilitate
- bonifico bancario. **Nella causale vanno indicati:**
    - cognome e nome del contraente
    - numero e data di decorrenza del contratto.

Avvenuto il pagamento, Linear invia al contraente la polizza.

1.5 Pagamento rateale

Se Linear prevede il pagamento del premio a rate, ogni rata deve essere pagata entro la scadenza stabilita con una delle modalità indicate nel precedente articolo.

Nel caso di polizza con premio a rate, per stipulare il contratto e perché quest'ultimo produca i suoi effetti, **il contraente deve aver pagato la prima rata**. Se il contraente non paga le rate intermedie, cioè quelle successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Rimangono invariate le successive scadenze. **I sinistri che si verificano durante il periodo di sospensione non sono coperti.**

Che obblighi ho

1.6 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Linear presta l'assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte.

In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto[6]. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto[7].

Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto[8].

> Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza) **devono essere tempestivamente comunicate a Linear** per poter adeguare il premio al nuovo rischio.

Variazioni contrattuali

1.7 Non cedibilità e trasferibilità del contratto

Non è possibile trasferire il contratto su un altro veicolo o, se cambia la proprietà, su un'altra persona fisica o giuridica, ad esclusione del caso di trasferimento di proprietà del veicolo con acquisto contestuale di un altro veicolo intestato allo stesso proprietario o al coniuge, o a persone unite civilmente o conviventi di fatto.

In tutti gli altri casi di trasferimento di proprietà del veicolo o di cessazione del rischio per:

- distruzione
- demolizione/rottamazione

[6] Art. 1892 del Codice Civile
[7] Art. 1893 del Codice Civile
[8] Art. 1898 del Codice Civile

- furto
- rapina
- esportazione

il contratto si risolverà dalle 24 della data dell'atto di vendita, esportazione definitiva o cessazione, rottamazione o furto del veicolo.

Nei casi di trasferimento di proprietà, se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione è necessario ottenere l'autorizzazione da parte della Società vincolataria. **Se il contraente non comunica la vendita o la cessazione del rischio è comunque obbligato a pagare il premio fino alla scadenza del contratto**.

Nei casi precedentemente citati Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata.

Altre norme

1.8 Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1.9 Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge

In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato.

Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

GARANZIE DISPONIBILI

2. ASSISTENZA STRADALE BASE

La vendita della garanzia e delle sue estensioni può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Se l'assicurato è in difficoltà a seguito di evento fortuito, Linear mette a disposizione un immediato aiuto fornendo le prestazioni di seguito descritte **ed entro i relativi limiti** (art. 2.8 "Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento"), tramite "UnipolAssistance S.c.r.l.", che le eroga direttamente oppure incaricando soggetti convenzionati.

Tutte le prestazioni operano per sinistri riferiti direttamente all'utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

2.2 Veicoli assicurabili

Le garanzie e prestazioni sono valide **esclusivamente per le autovetture ad uso privato e immatricolate in Italia.**

2.3 Prestazioni di assistenza al veicolo

2.3.1 Traino

Se il veicolo non è utilizzabile in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia

la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a organizzare il traino del veicolo e il trasporto degli assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato più vicino al luogo dell'assistenza

o, se l'assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso un punto di riparazione convenzionato,

- ad altro punto di riparazione indicato dall'assicurato **purché si trovi entro 25 km dal luogo dell'assistenza**.

Per esigenze operative (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, in alternativa, l'assicurato può chiedere il trasporto del veicolo all'abitazione **purché si trovi entro 25 km dal luogo dell'assistenza**.

Sono a carico di Linear, **fermo il limite di 25 km ove previsto**, in tutti i casi i costi di trasporto e custodia **fino ad un massimo di 200€ per evento.**

Sono a carico dell'assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al massimale di 200€
- l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al limite di 25 km ove previsto
- l'eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni
- le spese per il traino, se l'evento si è verificato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada)
- le spese per l'intervento di veicoli eccezionali, se indispensabili per il recupero del veicolo

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa UnipolAssistance. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione

(quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del veicolo). L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (25 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza. L'importo dovuto dall'assicurato, **da pagare direttamente al soccorritore intervenuto**, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

2.3.2 Riparazioni sul posto (prestazione erogata solo in Italia)

In caso di guasto che renda il veicolo non circolante, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- valuta l'entità, la tipologia di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto
- verifica la disponibilità di intervento di un'officina mobile sul luogo dell'assistenza e la invia per la riparazione

Se il personale intervenuto riscontra che non è possibile riparare il veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 2.3.1 "Traino".

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- l'eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento d'urgenza
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, compreso il costo della manodopera

2.3.3 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di recuperare il veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato se il veicolo:

- è rimasto immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata
- è stato ritrovato in caso di furto o rapina
- è stato ritrovato in grado di circolare autonomamente (in tutti i casi)

Sono a carico di Linear i relativi costi.

2.3.4 Autista a disposizione (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione un autista per riportare il veicolo e gli eventuali passeggeri fino al comune di residenza dell'assicurato, se l'assicurato non è in condizioni di guidare il veicolo a seguito di:

- infortunio
- ritiro della patente

e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive.

È a carico di Linear il costo dell'autista.

Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

2.3.5 Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale (prestazione che opera all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia precedentemente concordato con l'assicurato, se il veicolo:

- non può essere riparato sul posto o ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia, rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- viene ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato a seguito di furto o rapina

Sono a carico di Linear, **entro il massimale di 800€ per evento**, i costi di:

- trasporto del veicolo in Italia
- custodia all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Centrale operativa UnipolAssistance

Sono a carico dell'assicurato i costi eccedenti il massimale, nonché le spese per:

- i diritti doganali
- la riparazione
- la sostituzione di parti di ricambio e di accessori

In caso di ritrovamento del veicolo entro le 24 del giorno del furto o della rapina, l'assicurato deve presentare alla Centrale operativa UnipolAssistance copia della denuncia fatta alle autorità locali.

2.3.6 Invio pezzi di ricambio (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di:

- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia

e i pezzi di ricambio per la riparazione non sono reperibili sul luogo dell'assistenza, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a inviarli con il mezzo più rapido:

- in Italia: fino al luogo dell'assistenza
- all'estero: fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo dell'assistenza, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e della disponibilità dei pezzi di ricambio presso i concessionari ufficiali in Italia

Sono a carico di Linear i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, che **deve essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell'invio**
- qualunque altra spesa di riparazione

2.3.7 Spese d'albergo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance ricerca e prenota un albergo, se gli assicurati sono costretti a una sosta forzata per almeno una notte a causa di:

- furto o rapina
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata

Sono a carico di Linear i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di 80€ per assicurato.**

2.3.8 Anticipi di denaro (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Per l'assicurato che, a seguito di sinistro, deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione una somma di denaro **fino a un massimo di 1.500€ per evento.**

L'assicurato al momento della richiesta deve:

- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l'importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l'applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione

2.3.9 Anticipo spese legali (prestazione operante all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 260€ per sinistro,** se il veicolo è coinvolto in un incidente e ne consegue per l'assicurato il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto.

L'assicurato al momento della richiesta deve:

- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l'importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l'applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione

2.3.10 Interprete a disposizione (prestazione operante all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance provvede ad inviare un interprete in caso di bisogno, se il veicolo è coinvolto in un incidente che ha come conseguenza per l'assicurato:

- il fermo, l'arresto, la minaccia di arresto
- il ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo.

Sono a carico di Linear i costi dell'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.**

2.4 Prestazioni di assistenza sanitaria

2.4.1 Consulenza medica

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, se l'assicurato necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale operativa UnipolAssistance, che valutano qual è la prestazione medica più opportuna.

2.4.2 Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti tra i medici della Centrale operativa UnipolAssistance e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
- treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- al trasporto dell'assicurato
- all'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- infermità o lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate sul posto o non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio
- dimissioni volontarie dell'assicurato dall'ospedale, contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura

2.4.3 Rientro con un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Nei casi in cui viene fornita la prestazione di cui all' art. 2.4.2 "Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)", se i medici della Centrale operativa UnipolAssistance non ritengono necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto dell'assicurato, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il rientro di un suo familiare presente sul posto, con lo stesso mezzo utilizzato per il trasporto dell'assicurato.

Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare.

Sono a carico dell'assicurato le spese di soggiorno del familiare.

2.4.4 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato ha subito lesioni che i medici della Centrale operativa UnipolAssistance giudicano non curabili negli ospedali della Regione di sua residenza, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- accerta le sue condizioni e il quadro clinico d'intesa con il medico curante
- individua l'ospedale in Italia ritenuto più idoneo per la cura, tenuto conto delle disponibilità esistenti
- organizza il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
  - aereo sanitario
  - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
  - treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
  - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- al trasporto dell'assicurato
- all'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate negli ospedali della Regione di residenza dell'assicurato
- terapie riabilitative

2.4.5 Invio di un medico generico in Italia

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato necessita di un medico dalle 20 alle 8 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- accerta la necessità della prestazione e invia uno dei medici convenzionati
- organizza il trasporto dell'assicurato con autoambulanza al centro medico idoneo più vicino, se il medico convenzionato non può intervenire di persona

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- all'invio del medico
- all'eventuale trasporto presso il centro medico più vicino

2.4.6 Viaggio di un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato viene ricoverato in un ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare.

Sono a carico dell'assicurato le spese di soggiorno del familiare.

Cosa NON assicura

2.5 Delimitazioni - esclusioni - rivalse

2.5.1 Delimitazioni

a. se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Linear non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione
b. i veicoli superiori a 2.80 m di altezza potrebbero creare difficoltà per l'esecuzione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata
c. in caso di furto o rapina del veicolo, la garanzia non opera più dal giorno successivo a quello della denuncia

d. Linear, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte delle Autorità competenti - provvede ad erogare le prestazioni di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla Struttura Organizzativa per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà

2.5.2 Esclusioni

a. nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante o in conseguenza alla partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'assicurato

b. le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire
c. le prestazioni non sono fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
d. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, per qualsiasi causa
e. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di esaurimento carburante o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, per qualsiasi causa
f. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di errato rifornimento
g. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie
h. la prestazione di assistenza non prevede il montaggio delle catene

2.5.3 Rivalse

Linear esercita il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate se l'assicurato ha agito con dolo.

Come assicura

2.6 Erogazione delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni:

- implica l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità, le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di Assistenza
- non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'assicurato a ottenere l'erogazione delle altre prestazioni che la Centrale operativa UnipolAssistance ritiene necessarie per affrontare la difficoltà.

2.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

2.8 Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE			
Garanzia	Prestazione	Massimali	Limiti di intervento
Assistenza Stradale Base	Traino	200€ per evento (fermo il limite di 25 km ove previsto)	-
	Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale	800€ per evento	Operante solo all'estero
	Spese d'albergo	80€ per assicurato	Operante a oltre 50 km dalla residenza
	Anticipo di denaro	1.500€ per evento	Operante a oltre 50 km dalla residenza
	Anticipo spese legali	260€ per evento	Operante solo all'estero
	Interprete a disposizione	Onorario di 8 ore lavorative per evento	Operante solo all'estero

Come personalizzare

3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE

Per ampliare le prestazioni previste dall'Assistenza stradale base, il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che **saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.**

La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

3.1 Auto sostitutiva

3.1.1 Auto sostitutiva (la prestazione opera solo in Italia e viene erogata solo a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato **un'autovettura al massimo del segmento B,** chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, **fino a 4 giorni consecutivi** (anche festivi o non lavorativi) per evento, in conseguenza di:

- furto o rapina del veicolo
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata per cui è necessaria una riparazione che richiede oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un'officina autorizzata

L'autovettura è a disposizione presso un centro di noleggio convenzionato con la Centrale operativa UnipolAssistance, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l'orario di apertura del centro di noleggio.

Il centro di noleggio può richiedere **una cauzione che deve essere pagata direttamente dall'assicurato**, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile **che l'assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata.**

Sono a carico di Linear i costi per:

- le garanzie di R.C. Auto obbligatoria
- Incendio, Furto e Kasko
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari
- la restituzione dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello dove il veicolo è stato ritirato

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, quali ad esempio:

- carburante
- pedaggi autostradali
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- franchigie e scoperti delle coperture assicurative
- coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate

- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- immobilizzo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

3.1.2 Rientro alla residenza/prosecuzione del viaggio (la prestazione opera solo in Italia e viene erogata solo a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di:

- immobilizzo del veicolo **per almeno 3 giorni** in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata
- furto o rapina del veicolo

la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il viaggio degli assicurati fino alla destinazione oppure al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
- un taxi oppure una autovettura a noleggio al massimo del segmento B, senza autista, con chilometraggio illimitato, fino a un massimo di 2 giorni, alle condizioni richieste dal noleggiatore

Il centro di noleggio può richiedere **una cauzione che deve essere pagata direttamente dall'assicurato**, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile **che l'assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata.**

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante
- i pedaggi in genere
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio

3.2 Foratura gomme (la prestazione opera solo in Italia)

In caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di:

- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale
- rapina tentata

la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato la prestazione di traino di cui all'art. 2.3.1 "Traino".

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- i costi di acquisto degli pneumatici
- i costi dei materiali d'impiego per la riparazione
- le spese di montaggio e relativa manodopera

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 2.5.2 "Esclusioni" lettera d), e **copre un solo evento per annualità assicurativa.**

3.3 Esaurimento carburante (la prestazione opera solo in Italia)

In caso di esaurimento di carburante che comporti l'immobilizzo del veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato un servizio di assistenza che provvede alla fornitura di carburante.

In caso di batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, che comporti l'immobilizzo del veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a organizzare il traino del veicolo e il trasporto degli assicurati, alle stesse condizioni previste dall'art. 2.3.1 "Traino", alla colonnina di ricarica compatibile più vicina.
Sono a carico di Linear i relativi costi.
Sono a carico dell'assicurato i costi del carburante o della ricarica.

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 2.5.2 "Esclusioni" lettera e), e **copre un solo evento per annualità assicurativa.**

3.4 Montaggio catene (la prestazione opera solo in Italia)

Se le condizioni metereologiche e stradali rendono necessario montare catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato un servizio di assistenza per eseguire l'operazione sul posto.

Sono a carico di Linear i relativi costi.
Sono a carico dell'assicurato i costi di fornitura delle catene da neve, che devono già essere in possesso dell'assicurato.
La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 2.5.2 "Esclusioni" lettera h), **e copre un solo evento per annualità assicurativa.**

3.5 Tabella riassuntiva dei limiti di intervento

ESTENSIONI AGGIUNTESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE	
Garanzia	Limiti di intervento
Auto sostitutiva	Operante a oltre 50 km dalla residenza. Prestazione prevista per riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera Auto a disposizione fino a 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro
Foratura gomme	Un intervento per annualità assicurativa
Esaurimento carburante	Un intervento per annualità assicurativa
Montaggio catene	Un intervento per annualità assicurativa

4. INCENDIO E FURTO

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

4.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:

- incendio
- furto o rapina (consumati o tentati)
- azione del fulmine

Sono inoltre compresi i danni:

- da circolazione conseguenti al furto o alla rapina
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi - optional, **questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico**.

4.1.1 Spese di immatricolazione - tassa automobilistica

Linear, in caso di perdita totale del veicolo, in conseguenza di incendio, furto o rapina, **dopo aver ricevuto la documentazione che prova la perdita di possesso o la radiazione,** rimborsa anche:

- le spese per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile **fino a 260€**
- la parte di quanto versato della tassa automobilistica per i giorni compresi tra la data dell'evento e la scadenza della tassa

Cosa NON assicura

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a. provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell'assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
b. in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività
c. avvenuti durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara
d. in conseguenza di appropriazione indebita
e. causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

Inoltre non sono indennizzabili gli oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.

4.3 Scoperto e minimo non indennizzabile

L'indennizzo è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale, sull'ammontare del danno indennizzabile

Come assicura

4.4 Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo del contratto

Il valore del veicolo può essere:

1. **rilevato dalla rivista Quattroruote** (condizione particolare "Valore del veicolo rilevato da Quattroruote" richiamata nel contratto). Al rinnovo del contratto Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia Incendio e furto
2. **dichiarato dal contraente** (condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente" richiamata nel contratto). Al rinnovo del contratto, se il valore precedentemente dichiarato dal contraente è più alto del valore rilevato da Quattroruote, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale e modifica il premio delle garanzie Incendio e furto

L'adeguamento automatico non viene effettuato quando:

- il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso nel contratto non è richiamata la condizione particolare "Valore del veicolo rilevato da Quattroruote"
- è presente la condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente" e il valore del veicolo indicato dal contraente è inferiore a quello di Quattroruote

In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l'eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.

Il contraente che desidera adeguare il valore assicurato deve rivolgersi a Linear.

4.5 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.

L'indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell'art. 11.2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"" e comunque applicando questi criteri:

- **in caso di danno parziale**, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche **è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%**
- **in caso di danno totale**, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare **"Valore del veicolo rilevato da Quattroruote"**, l'indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell'immatricolazione

4.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

4.7 Tabella riassuntiva di massimali, scoperti e minimi non indennizzabili

INCENDIO E FURTO		
Garanzia/Copertura	Massimali/Limiti d'indennizzo	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Incendio e Furto	Valore del veicolo	La percentuale e l'importo sono indicati sulla scheda contrattuale
Spese di immatricolazione – tassa automobilistica	260€ per spese di immatricolazione	

5. ATTI VANDALICI

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

5.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza, **nei limiti indicati nella scheda contrattuale,** i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari
- scioperi
- sommosse
- atti di terrorismo e sabotaggio

Sono compresi i danni:

- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi – optional, **questi ultimi solo se dichiarati nel contratto di assicurazione con un valore addizionale specifico**
- da atti vandalici, **esclusi quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione e in conseguenza della circolazione dopo l'evento**

Cosa NON assicura

5.2 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni da circolazione.

5.3 Scoperto e minimo non indennizzabile

L'indennizzo è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale, sull'ammontare del danno indennizzabile

Come assicura

5.4 Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale

Ad ogni rinnovo annuale Linear adegua automaticamente il valore in base a quanto riportato da Quattroruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia.

L'adeguamento automatico non viene effettuato quando:

- il modello del veicolo assicurato non è più valutato dalla rivista Quattroruote
- il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote

In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l'eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.

5.5 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.

L'indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell'art. 11.2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"" e comunque applicando questi criteri:

- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare **"Valore del veicolo rilevato da Quattroruote"**, l'indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell'immatricolazione

5.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.

5.7 Tabella riassuntiva di massimali, franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili

ATTI VANDALICI		
Garanzia/ Copertura	Massimali/Limiti d'indennizzo	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Atti vandalici	Valore del veicolo	La percentuale e l'importo sono indicati sulla scheda contrattuale

6. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

6.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza **i danni del solo parabrezza dell'autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi**, che rende necessario ripararlo o sostituirlo.

L'assicurazione:

- **opera quando il danno non è indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza**
- comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli in caso di sostituzione
- è prestata per **massimo una riparazione e una sostituzione per annualità assicurativa**

Cosa NON assicura

6.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere
- il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici
- il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell'auto o furto di cose in essa contenute
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza

Come assicura

6.3 Limiti di indennizzo

Linear rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la riparazione o la sostituzione del solo parabrezza, con l'applicazione:

- **di una franchigia di 150€**
- **del limite di 520€ per ogni evento**

6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

6.5 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

CRISTALLI – ROTTURA PARABREZZA		
Garanzia	Massimali/Limiti d'indennizzo	Franchigie
Cristalli – Rottura parabrezza	520€	Franchigia 150€

7. EVENTI ATMOSFERICI

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

7.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

Linear corrisponde l'indennizzo nel limite di 1.600€ riportato sulla scheda contrattuale; l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

Cosa NON assicura

7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni da allagamento provocati solo da precipitazione atmosferica.

7.3 Franchigia

All'indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 100€ riportata sulla scheda contrattuale.

Come assicura

7.4 Forma dell'assicurazione

L'indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell'art. 11.2.5 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Eventi atmosferici"" e comunque applicando questi criteri:

- **in caso di danno parziale**, il valore dei pezzi di ricambio delle parti **meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%**
- **in caso di danno totale**, il danno è determinato a valore commerciale

7.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

7.6 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

EVENTI ATMOSFERICI		
Garanzia	Massimali/Limiti d'indennizzo	Franchigie
Eventi atmosferici	1.600€ / valore commerciale del veicolo se inferiore	100€

8. MINIKASKO

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

8.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione e causati da collisione con altro veicolo identificato, se è accertata la totale o parziale responsabilità dell'assicurato nel causare il sinistro. L'indennizzo viene corrisposto fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale, corrispondente al valore del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote, e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.

Linear riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione del veicolo (Linear cioè riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale).

In caso di riparazione antieconomica o di vendita del veicolo senza aver effettuato la riparazione, l'indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo del valore commerciale del veicolo.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti la destinazione d'uso del veicolo
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nel contratto di assicurazione con un valore addizionale specifico.

Cosa NON assicura

8.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività
b) causati da dolo del proprietario o dell'assicurato
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti
d) verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge
e) avvenuti in occasione di attività illecita del contraente e/o dell'assicurato
f) determinati da vizi di costruzione
g) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo
h) derivanti da incendio, esplosione o scoppio

8.3 Franchigia

All'indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 250€ riportata sulla scheda contrattuale.

Come assicura

8.4 Rinuncia parziale al diritto di rivalsa

Linear rinuncia al diritto di rivalsa[9] nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione è avvenuta senza il consenso del contraente o dell'assicurato.

8.5 Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale

Linear presta la garanzia solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote.

[9] Art. 1916 Codice Civile.

A ogni rinnovo annuale, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale.

L'adeguamento automatico non è effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso **la garanzia non può più essere acquistata.**

8.6 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.

L'indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell'art. 11.2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"" e comunque applicando questi criteri:

- **in caso di danno parziale**, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche **è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%**
- **in caso di danno totale**, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l'indennizzo è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell'immatricolazione

8.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

8.8 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

MINIKASKO		
Garanzia	Massimali/Limiti d'indennizzo	Franchigie
Minikasko	Valore del veicolo	250€

9. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

9.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza, **nei limiti delle garanzie e delle somme indicate nella scheda contrattuale**, gli infortuni che qualsiasi persona, compreso il contraente, subisce alla guida del veicolo identificato in polizza, **solo se:**

- la circolazione avviene con il consenso del proprietario
- il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore

I massimali disponibili sono riepilogati all'art. 9.8 "Tabella riassuntiva di massimali e franchigie".

9.2 Garanzie prestate

9.2.1 In caso di morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente **e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio,** Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, **detraendo quanto eventualmente già liquidato come invalidità permanente.**

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

9.2.2 In caso di invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente del conducente - accertata secondo i criteri indicati nell'art. 11.3.5 "Criteri di valutazione dell'invalidità permanente" – **e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio**, Linear corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo la "Tabella di calcolo dell'indennizzo", art. 11.3.6 "Calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente".

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

9.3 Estensione dell'assicurazione

Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche:

- annegamento
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari che derivano da sforzo
- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza
- infortuni che derivano da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi
- infortuni che derivano da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'assicurato non vi prenda parte attiva**

Cosa NON assicura

9.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che derivano da:

a. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
b. delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
c. movimenti tellurici
d. guerra o insurrezione
e. trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti
f. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene
g. conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni
h. infarti

9.5 Limiti di indennizzo

Se il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (come ad esempio l'utilizzo delle cinture di sicurezza), sull'indennizzo verrà applicato uno scoperto del 30%.

Come assicura

9.6 Rinuncia alla rivalsa

Linear rinuncia alla rivalsa per le somme pagate; lascia così intatti i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa verso i responsabili dell'infortunio.

9.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

9.8 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

INFORTUNI DEL CONDUCENTE				
Garanzia	Copertura	Massimali disponibili	Franchigie	Scoperti
Infortuni del conducente	Morte	50.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€	Nessuna	30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza
	Invalidità permanente		fino al 3% di invalidità permanente: nessun indennizzo tra il 4 e il 24% di invalidità permanente: franchigia del 3% dal 25% di invalidità permanente: nessuna franchigia	

10. TUTELA GIUDIZIARIA

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

10.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear rimborsa all'assicurato le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente, se autorizzato, per la difesa dei loro interessi, **fino a un massimo di 6.000€**, nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti causati da terzi in occasione della circolazione del veicolo
- controversie relative a danni causati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) dalla circolazione del veicolo
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente a incidente stradale
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente

L'assicurazione riguarda esclusivamente:

- spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese quelle per la costituzione di parte civile
- spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale
- spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato
- spese necessarie al dissequestro del veicolo **fino a 600€ per sinistro**

Cosa NON assicura

10.2 Delimitazione della garanzia

L'assicurazione non opera:

- per fatti dolosi delle persone assicurate
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della R.C. Auto da circolazione
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità
- in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza
- per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto[10]
- per la difesa dell'assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear.

Per l'esecuzione forzata, Linear indennizza l'assicurato nei limiti delle spese per i primi due tentativi, entro il limite del massimale.

In ogni caso, l'assicurato non può accordarsi con i legali in merito agli onorari dovuti agli stessi, salvo il preventivo consenso di Linear.

10.3 Esclusioni

La garanzia non comprende:

- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere
- spese di giustizia penale
- oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.)
- spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto

Come assicura

10.4 Diritto di scelta

L'assicurato può scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale per avvalersi della sua opera a difesa, rappresentanza e tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Se l'assicurato non effettua tale scelta, Linear può segnalare all'assicurato, su sua richiesta, un professionista a cui può rivolgersi.

Linear non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali.

10.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia.**

10.6 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

TUTELA GIUDIZIARIA		
Garanzia	Copertura	Massimali disponibili
Tutela giudiziaria		6.000€
	Spese di dissequestro	600€

[10] Articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 254/2007.

SINISTRI

11. SEZIONE SINISTRI

11.1 Norme per la garanzia “Assistenza stradale base” e per le “Estensioni aggiuntive all’Assistenza stradale base”

11.1.1 Modalità per la richiesta di assistenza

Linear eroga le prestazioni di assistenza stradale tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e Centrale operativa UnipolAssistance in Torino, Corso Massimo D’Azeglio 14, a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Linear ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per chiedere assistenza, l’assicurato deve sempre e preventivamente contattare la Centrale operativa UnipolAssistance, utilizzando una delle modalità riportate nella pagina Recapiti utili, sezione “Richiedere i servizi di carro attrezzi e assistenza stradale”.

In tutti i casi l'assicurato **deve comunicare con precisione:**

1. il tipo di assistenza di cui ha bisogno
2. nome e cognome
3. targa del veicolo
4. indirizzo del luogo in cui si trova
5. recapito telefonico per eventuale ricontatto della Centrale operativa UnipolAssistance nel corso dell’assistenza

Se l’assicurato non prende immediatamente e preventivamente contatto con la Centrale operativa UnipolAssistance, perde il diritto alla prestazione di assistenza.

11.1.2 Documenti da presentare a Linear

La Centrale operativa UnipolAssistance **non fornisce aiuti in alternativa, nemmeno come compensazione di quanto non goduto,** se l’assicurato non utilizza o utilizza solo in parte le prestazioni per sua libera scelta o per sua negligenza. Tuttavia, **nei limiti previsti dalle singole prestazioni, Linear rimborsa all’assicurato le spese da lui sostenute se**:

- sono espressamente autorizzate dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- sono conseguenti a interventi disposti dalle pubbliche Autorità
- l’assicurato è stato trasportato al pronto soccorso
- la prestazione deve essere erogata all’estero e le procedure da seguire per attivarla impediscono a Linear di pagare direttamente il fornitore incaricato

In questi casi **l’assicurato deve fornire la seguente documentazione:**

- dichiarazione scritta in cui denuncia a Linear il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa
- il numero di dossier comunicato, in caso di autorizzazione della Struttura organizzativa
- copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, in caso di intervento dell’Autorità
- copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso, in caso di trasporto d’urgenza
- giustificativi di spese in originale (non fotocopie), fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute e autorizzate, se richiesti dalla Centrale operativa UnipolAssistance

11.1.3 Pagamento delle prestazioni

Linear sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili all’assicurato per affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti sono a carico dell’assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che fornisce materialmente la prestazione o a Linear, se quest’ultima li ha anticipati. Se l’assicurato non accetta di corrisponderli, Linear, nei limiti del massimale previsto, fornisce la prestazione o rimborsa la spesa che l’assicurato ha sostenuto per procurarsela autonomamente, dietro presentazione dei relativi documenti fiscali.

Nei soli casi previsti nel precedente art. 11.1.2 "Documenti da presentare a Linear" e nei limiti previsti da ciascuna prestazione, Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti e indicati nel predetto art. 11.1.2 "Documenti da presentare a Linear".

11.2 Norme per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Cristalli – Rottura parabrezza", "Eventi atmosferici", "Minikasko"

11.2.1 Denuncia del sinistro

Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, l'ora, il luogo, le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro **il contraente o l'assicurato devono contattare il Servizio Sinistri** ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro". Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.

Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l'assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

11.2.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro

11.2.2.1 Garanzia Incendio e furto

In caso di furto o rapina, per ottenere l'indennizzo **l'assicurato deve inviare a Linear:**

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. In caso di sinistro avvenuto all'estero, l'assicurato deve presentare oltre alla denuncia all'Autorità estera anche copia della denuncia all'Autorità italiana
- dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli uffici competenti, nel caso di perdita totale
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o oggetto di rapina rilasciato dalla stessa Autorità

Prima di pagare l'indennizzo **Linear può richiedere**:

- fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale
- procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, insieme al pagamento dell'indennizzo. Il costo dell'atto è a carico di Linear
- fattura di acquisto degli accessori aggiuntivi - optional assicurati
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento del veicolo

11.2.2.2 Garanzia Atti vandalici

Per ottenere l'indennizzo **l'assicurato deve inviare a Linear** copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

Prima di pagare l'indennizzo, Linear può richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

11.2.3 Ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina

Il contraente e/o l'assicurato devono informare immediatamente Linear non appena vengono a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato e/o rapinato di sue parti.

Se il ritrovamento avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri previsti dall'art. 11.2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"".

Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando a Linear l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Se l'assicurato non esercita questa facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, Linear dà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito che lo stesso assicurato le ha conferito all'atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere quanto ricavato dalla vendita come restituzione dell'indennizzo pagato. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, Linear restituisce l'eccedenza all'assicurato. In nessun caso, la somma incassata da Linear è considerata corrispettivo per la vendita di un bene di Linear stessa. Linear comunica all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e gli trasmette la dovuta documentazione.

11.2.4 Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"

11.2.4.1 Danno parziale

Per determinare l'ammontare del danno parziale valgono questi criteri:

- il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
- il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche **è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%**

L'indennizzo non può mai superare il valore commerciale del veicolo. Inoltre, se è richiamata nel contratto la condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente", **in caso di sottoassicurazione (assicurazione parziale[11]) l'indennizzo viene calcolato in proporzione tra il valore indicato in polizza e quello commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

11.2.4.2 Danno totale

Per determinare l'ammontare del danno totale valgono questi criteri:

- se sul contratto è richiamata la condizione particolare "**Valore del veicolo rilevato da Quattroruote**" l'indennizzo è così determinato:
  - il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l'indennizzo è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell'immatricolazione
  - Dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo viene sempre calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo pubblicato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro
- se sul contratto è richiamata la condizione particolare "**Valore del veicolo dichiarato dal contraente**" l'indennizzo è determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **entro il limite del valore indicato in polizza**

11.2.4.3 Danni agli accessori aggiuntivi - optional per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici" e "Minikasko"

Per gli accessori aggiuntivi – optional, **nei limiti dell'importo della fattura di acquisto – che l'assicurato deve fornire - e del valore addizionale indicato nella scheda contrattuale**, l'indennizzo è determinato applicando i seguenti criteri:

- **Nel caso di danno parziale**, la riduzione indicata all'art. 11.2.4.1 "Danno parziale" è applicata anche al valore degli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale
- **Nel caso di danno totale**, gli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale sono indennizzati in proporzione alla svalutazione del veicolo rilevata da Quattroruote al momento del sinistro

11.2.5 Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Eventi atmosferici"

Danno parziale

Per determinare l'ammontare del danno parziale valgono questi criteri:

- il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
- il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche **è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.**

Danno totale

In caso di danno totale, il danno è determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro.

L'indennizzo, entro il limite del massimale indicato in polizza, non può mai superare il valore commerciale del veicolo.

[11] Art. 1907 del Codice civile.

11.2.6 Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Cristalli-Rottura parabrezza"

Per la garanzia "Cristalli- Rottura parabrezza" l'ammontare del danno è determinato **entro i limiti e i criteri indicati nell'art. 6.3 "Limiti di indennizzo".**
L'ammontare del danno non può in ogni caso superare l'importo della fattura e il valore commerciale del veicolo.

11.2.7 Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie

Non sono indennizzabili:

- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione
- le spese di custodia
- i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso
- altri danni, anche fiscali

L'indennizzo è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale, sull'ammontare del danno indennizzabile

11.2.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, **tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza**, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi degli articoli 11.2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Minikasko"", 11.2.5 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Eventi atmosferici", "11.2.6 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Cristalli-Rottura parabrezza"", e 11.2.7 "Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie", è stato determinato l'ammontare del danno

- previo accordo tra Linear e l'assicurato

oppure

- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati nell'art. 11.2.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro".

11.2.9 Riparazione del veicolo

Per i sinistri relativi alle garanzie "Incendio e furto", "Atti vandalici", "Cristalli – Rottura parabrezza", "Eventi atmosferici", "Minikasko", l'assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato rivolgendosi **a un riparatore a sua scelta**. L'indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all'indennizzo).

L'assicurato resta in ogni caso obbligato a pagare eventuali scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie indicati per ciascuna garanzia nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale.

11.2.10 Controversie sulla determinazione del danno – Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è determinato in base all'accordo tra Linear e l'assicurato.

In caso di disaccordo, oltre che adire l'autorità giudiziaria, le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare a due periti, nominati uno per ciascuna parte:

- l'accertamento sulla causa del danno
- la stima e la valutazione tecnica del danno

In caso di disaccordo tra loro, i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su richiesta di una sola delle parti, la scelta è fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Le decisioni dei periti:

- sono prese di comune accordo o a maggioranza
- non richiedono formalità giudiziarie
- sono verbalizzate

Le parti:

- accettano come vincolante il risultato della perizia, che è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla
- rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali

Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.

11.3 Norme per la garanzia "Infortuni del conducente"

11.3.1 Denuncia del sinistro

Il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni dall'infortunio o da quando ne hanno la possibilità, indicando la data, l'ora, il luogo le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro **il contraente o l'assicurato devono contattare il Servizio Sinistri** ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro". Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.

Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l'assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

11.3.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro

Dopo la denuncia dell'infortunio **è necessario inviare**:

- certificati medici, anche relativi al decorso delle lesioni
- certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se dall'infortunio deriva il decesso dell'assicurato
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

L'assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini, gli accertamenti, visite e controlli medici che Linear ritiene necessari; a tal fine liberano i medici e gli Istituti di cura dal segreto professionale.

Se non si adempie a questi obblighi si può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

11.3.3 Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti

Linear liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che sono indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute.

Pertanto i peggioramenti di queste condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

11.3.4 Liquidazione della garanzia in caso di morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Linear, previa ricezione della documentazione indicata all'art. 11.3.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro", corrisponde il massimale assicurato agli eredi del de cuius in parti uguali.

11.3.5 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base a questa tabella:

TABELLA PERCENTUALE INFORTUNI

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

un arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	60 %
un pollice	18 %
un indice	14 %
un medio	8 %
un mignolo	12 %
la falange ungueale del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Per:

anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25 %
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20 %
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10 %
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7 %
paralisi completa del nervo radiale	35 %
paralisi completa del nervo ulnare	20 %
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale	4 %

Per amputazione di un arto inferiore

al di sopra della metà della coscia	70 %
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60 %
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di

un piede	40 %
ambedue i piedi	100 %
un alluce	5 %
la falange ungueale dell'alluce	2,5 %
un altro dito del piede	1 %

Per:

anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35 %
anchilosi del ginocchio in estensione	25 %
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	2 %
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	3 %

esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9 %
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10 %
anchilosi della sottoastragalica	5 %
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15 %
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille	4 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di

un occhio	25 %
ambedue gli occhi	100 %

Per:

sordità completa di un orecchio	10 %
sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %
stenosi nasale assoluta monolaterale	4 %
stenosi nasale assoluta bilaterale	10 %
esiti di frattura scomposta di una costa	1 %

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale	12 %
una vertebra dorsale	5 %
12a dorsale	10 %
una vertebra lombare	10 %
esiti di frattura di un metamero sacrale	3 %
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5 %
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2 %
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15 %
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	8 %

Se la lesione comporta una minorazione, e non la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Se l'infortunio causa menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si valuta con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore che corrisponde alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per valutare le menomazioni visive e uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare strumenti correttivi (come per esempio occhiali, apparecchi acustici).

11.3.6 Calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente

Una volta determinata la percentuale di invalidità permanente, Linear calcola l'indennizzo secondo la seguente tabella:

Tabella di calcolo dell'indennizzo

Percentuale di invalidità permanente accertata	Indennizzo	Franchigia applicata
Inferiore o uguale al 3%	Nessun indennizzo	-
Tra il 4% e il 24%	Per ogni punto di invalidità permanente accertata eccedente il 3%, Linear indennizza 1/100 del capitale assicurato	Corrispondente ai primi 3 punti percentuali
Pari o superiore al 25%	Linear calcola l'indennizzo applicando la percentuale di invalidità permanente accertata sul capitale assicurato	Nessuna

11.3.7 Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, se non esistono dubbi sull'indennizzabilità del sinistro, Linear può versare un acconto pari ad 1/3 dell'indennizzo del presunto grado di invalidità permanente, con il **massimo di 6.000€, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva del sinistro.**

Se il massimale assicurato per la garanzia di invalidità permanente è superiore a 60.000€, il predetto importo massimo è calcolato nella misura del 10% del massimale assicurato.

11.3.8 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto per morte o per invalidità permanente **entro 30 giorni** da quello in cui è stato concordato l'indennizzo, previo accordo tra Linear e gli eredi o l'assicurato, o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'art. 11.3.9 "Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale" **a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati all'art. 11.3.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro"**

La valutazione dell'Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

11.3.9 Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su:

- natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero
- grado di invalidità permanente
- applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.11.3.3 "Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti"

le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico:

- sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge
- sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale

Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull'indennizzabilità del danno.

11.4 Norme per la Garanzia "Tutela giudiziaria"

11.4.1 Modalità di attivazione e gestione del sinistro

Per attivare la garanzia, **l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear**, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro", e inviando la documentazione eventualmente richiesta.

Prima di affrontare qualunque spesa, **l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear.**

Spetta all'assicurato l'obbligo di interrompere i termini di prescrizione.

Entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, Linear invia all'assicurato la propria valutazione in merito e sull'opportunità di procedere o meno.

Linear può richiedere ulteriore documentazione; in questo caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Decorsi 60 giorni, in assenza di comunicazioni da parte di Linear, l'assicurato può avviare l'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Se Linear non autorizza l'azione, l'assicurato può comunque agire per proprio conto e, in caso di esito favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

11.4.2 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per il compenso dovuto al professionista **nel termine di 30 giorni** dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento, previa valutazione della congruità dell'importo richiesto o dal lodo arbitrale ai sensi dell'art. 11.4.3 "Arbitrato irrituale".

11.4.3 Arbitrato irrituale

Se c'è disaccordo tra l'assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all'autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.

Linear avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.

Se non c'è accordo tra le parti, l'arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitro, salvo il caso di esito favorevole all'assicurato.

Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

ALLEGATI

12. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI

Franchigia

1° esempio (valido per la garanzia Eventi atmosferici)	
Massimale: 1.600€ Danno: 1.500€ Franchigia: 100€	**Calcolo dell'indennizzo** Indennizzo = (Danno – Franchigia) 1.400€ = (1.500€ – 100€)

2° esempio (valido per la garanzia Eventi atmosferici)	
Massimale: 1.600€ Danno: 100€ Franchigia: 100€	**Calcolo dell'indennizzo** Indennizzo = (Danno – Franchigia) 0 = (100€ – 100€) Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

3° esempio (valido per la garanzia Eventi atmosferici)	
Massimale: 1.600€ Danno: 1.800€ Franchigia: 100€	**Calcolo dell'indennizzo** Massimo indennizzo= Massimale 1.600€ (Danno 1.800€ – Franchigia 100€ = 1.700€ superiore a massimale di polizza 1.600€) Importo a carico del cliente = (Danno – indennizzo) 200€ = (1.800€ - 1.600€)

Scoperto e minimo non indennizzabile

1° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 3.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	**Calcolo dell'indennizzo** Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 2.500€ = (3.000€-500€) Perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile.

2° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 6.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	**Calcolo dell'indennizzo** Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 5.400€ = (6.000€-600€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile.

3° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 10.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	**Calcolo dell'indennizzo** Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 9.000€ = (10.000€-1.000€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile.

4° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 500€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	**Calcolo dell'indennizzo** Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 0€ = (500€-500€) nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è pari al minimo non indennizzabile

RECAPITI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

online: www.linear.it
email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193195 | Lunedì -Sabato: 8.30 - 20.00

RINNOVARE E MODIFICARE LA TUA POLIZZA

Se vuoi sostituire il veicolo, modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, revocare la polizza oppure inviare documenti

email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193195 | Lunedì - Sabato: 8.30 - 20.00
posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

email: sinistri@linear.it
telefono: 051 7193456 | Lunedì- Venerdì 8.30 - 20.00, Sabato 8.30 -14.00
posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna

RICHIEDERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (CARRO ATTREZZI E ASSISTENZA STRADALE)

app: Linear Assistenza stradale (su Google Play e App Store)
telefono: 800 475999 | dall'estero: +39 011 6523246 | 24 ore su 24